

AGEVOLAZIONI

Imposta di bollo e istanze di occupazione di suolo pubblico

di **Gennaro Napolitano**

Con la [risoluzione 56/E/2018](#) l'Agenzia delle entrate ha fornito un importante chiarimento interpretativo circa la corretta applicazione dell'**imposta di bollo** alle **istanze di occupazione di suolo pubblico** per la **raccolta di firme** a sostegno di **referendum, iniziative legislative popolari e petizioni**.

L'imposta di bollo è disciplinata dal **D.P.R. 642/1972**, il cui **Allegato B**, denominato "**Tabella**", contiene l'indicazione degli atti, documenti e registri **esenti** dall'imposta in modo assoluto. In particolare, l'**articolo 1** di detta Tabella prevede l'**esenzione** dall'imposta di bollo per "**petizioni agli organi legislativi; atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali e alla loro tutela sia in sede amministrativa sia giurisdizionale**".

Il quesito posto all'Agenzia delle entrate attiene proprio all'interpretazione della disposizione appena richiamata atteso che, secondo quanto evidenziato dall'istante, **non** si registra un **orientamento uniforme** da parte delle **Amministrazioni locali**.

In primo luogo, l'Agenzia ricorda che, per costante e consolidata giurisprudenza (sia nazionale sia europea), le norme che prevedono **esenzioni** o **agevolazioni fiscali** sono applicabili alle sole fattispecie **tassativamente** contemplate, con **esclusione**, quindi, di interpretazione **analogica** o **estensiva**.

Ciò posto, la disposizione di cui all'**articolo 1**, dell'**Allegato B** (Tabella) al **D.P.R. 642/1972** deve essere interpretata secondo il principio generale sopra evidenziato.

In particolare, l'Agenzia ritiene che:

- l'espressione "**petizioni agli organi legislativi**" include sia le iniziative finalizzate alla concreta applicazione dell'[articolo 50](#) (secondo cui "*Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità*") sia quelle finalizzate all'attuazione delle analoghe iniziative previste dal Trattato dell'Unione europea e dagli Statuti regionali e locali,
- l'espressione "**atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali**" fa riferimento a tutte le ipotesi in cui la Costituzione prevede e garantisce il coinvolgimento dei cittadini nell'attività legislativa (anche in termini di mera sollecitazione), non limitando il suo raggio di azione al solo esercizio del diritto di voto,
- nell'ambito dell'**esercizio dei diritti elettorali** possono essere incluse tutte le iniziative

aventi come scopo quello di consentire ai cittadini l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli [articoli 71 e 75](#) (rispettivamente, **iniziativa legislativa popolare** e **referendum abrogativo**).

Da tali precisazioni l'Agenzia trae la seguente conclusione: l'esenzione prevista per gli "**atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali**" ricomprende anche "*gli atti e i documenti riferiti a iniziative mediante le quali i cittadini sollecitano un'attività legislativa*" secondo quanto consentito dalla Costituzione o da altre previsioni normative europee, nazionali, regionali o locali.

Conseguentemente, sono **esentate** dal pagamento dell'**imposta di bollo** le richieste di **occupazione di suolo pubblico** (e le relative autorizzazioni rilasciate dagli enti locali) per la **raccolta di firme** finalizzate:

- alla sottoscrizione di **petizioni** alle **Camere** ([articolo 50 Cost.](#)), al **Parlamento europeo** ([articolo 227 Trattato Ue](#)), ai **consigli regionali** (e delle **province autonome**) e ai **consigli degli enti locali**
- alla presentazione di **proposte di legge di iniziativa popolare** alle **Camere** ([articolo 71 Cost.](#)), alla **Commissione europea**, ai **consigli regionali** e delle **province autonome** e ai consigli degli **enti locali**,
- alla richiesta dei **referendum** previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dagli statuti di regioni, province autonome ed enti locali,
- all'esercizio dei **diritti di voto** nell'ambito di una **consultazione elettorale** (con data delle elezioni già fissata e attività propagandistica e informativa svolta durante il periodo elettorale).

Al contrario, l'esenzione **non trova applicazione** in ordine alle richieste di occupazione di suolo pubblico (e ai relativi atti di autorizzazione) presentate per la realizzazione di iniziative **diverse** da quelle attinenti all'esercizio dei diritti elettorali (come sopra specificate). Tali richieste, infatti, scontano l'**imposta di bollo** fin dall'origine (16 euro).

Inoltre, sottolinea l'Agenzia, l'esenzione **non si applica** nei confronti delle iniziative finalizzate alla "**mera attività divulgativa, propagandistica o di proselitismo**" (vedi anche [risoluzione 89/E/2009](#)), fatto salvo il caso in cui la stessa venga realizzata nel corso del "**periodo elettorale**". In tale ipotesi, peraltro, l'esenzione dall'imposta di bollo opera anche nei riguardi delle istanze di occupazione di suolo pubblico (e dei relativi provvedimenti autorizzatori) presentate (e rilasciati) **prima** dell'inizio del "**periodo elettorale**", ma destinate ad avere effetto **nel corso** dello stesso.

Infine, l'Agenzia puntualizza che le conclusioni a cui è giunta con la risoluzione in esame devono essere intese come riferite all'esercizio dei diritti elettorali "**per ogni livello di democrazia rappresentativa**" e, cioè, comunitario, nazionale, regionale (e delle province autonome) e locale.

Master di specializzazione

LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRUST: CASI OPERATIVI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)